

STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una associazione denominata

"VILLAGGIO DELLA SPERANZA ENTE DEL TERZO SETTORE"

per brevità anche **"VILLAGGIO DELLA SPERANZA ETS"**(di seguito la **"Associazione"**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Articolo 2 SCOPO

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale. In particolare la Associazione si propone di:

- promuovere e favorire il superamento di situazioni disagiate e la formazione di una coscienza di solidarietà e di cooperazione nella carità e nello spirito cristiano;
- promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età, principalmente attraverso la promozione e realizzazione di progetti di adozione a distanza.

In particolare si richiamano i seguenti punti operativi: **a.** La prima situazione per la quale l'Associazione lavorerà è il progetto "Il Villaggio della Speranza" situato in Dodoma, Tanzania (Africa). Il Villaggio della Speranza è un complesso assistenziale che si occupa di bambini orfani sieropositivi, donne in gravidanza e adulti affetti dal virus HIV. Il Villaggio è gestito da due congregazioni religiose, le Suore Missionarie Adoratrici dal Sangue di Gesù ed i Padri Missionari del Preziosissimo Sangue; **b.** Successivamente, in relazione alle disponibilità finanziarie, si potrà valutare l'opportunità di adottare altre realtà a risorse limitate.

Articolo 3 ATTIVITÀ'

3.1 Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Associazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere u) ed n) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- a. promuovere e realizzare progetti di adozione a distanza;
- b. elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- c. organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani che si trovano in situazioni di malattia, povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- d. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario;
- e. promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate ;
- f. ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani nel loro itinerario educativo e formativo - professionale;
- g. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;

h. organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti, dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

g. promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi ai propri;

h. promuovere, sostenere e favorire iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio assistenziali, igienico - sanitarie di persone bisognose e sofferenti;

i. collaborare con enti pubblici e privati al fine di realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;

l. promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 117/2017.

3.2 L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare :

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

2. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;

3. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

4. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;

3.3 La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Associazione.

3.4 La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 SEDE

4.1 L'Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in MILANO. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

4.2 L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

Articolo 5 PATRIMONIO

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ;
- b. dalle quote associative e da eventuali apporti volontari degli associati;
- c. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d. dai contributi di organismi internazionali;
- e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- g. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- h. dai fondi pervenuti mediante raccolte e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017;
- i. ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 SOCI

6.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che condividano le finalità dell'Associazione e siano mossi da spirito di solidarietà, riconoscano il principio della carità cristiana come elemento motore dell'opera di solidarietà anche se i medesimi non siano di fede cristiana. Essi si impegnano con continuità a dare gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un contributo economico per il raggiungimento dei fini associativi. Il Consiglio di Amministrazione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche ed enti senza personalità giuridica, pubblici e privati

6.2 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Effettivi con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni.

6.3 Le domande di nuovi Soci devono essere accettate a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione. L'accettazione è comunicata all'interessato, annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione.

In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

6.4 Sono considerati "Amici sostenitori dell'Associazione" le persone fisiche, i gruppi, gli Enti che non hanno aderito all'Associazione in qualità di associati e che pertanto non hanno i diritti e gli obblighi dei membri dell'Associazione, ma che contribuiscono con le loro qualità e i loro mezzi alla realizzazione dei fini dell'Associazione.

Articolo 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.2 I Soci hanno il diritto di:

- a. essere informati sulle principali attività e iniziative dell'Associazione;
- b. partecipare con diritto di voto alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. recedere dall'appartenenza all'Associazione. E ciò fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
- e. di esaminare i libri sociali estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

7.3 I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

7.4 La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

Articolo 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1 La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per esclusione.

8.2 Perdono la qualità di Socio per esclusione, ai sensi dell'articolo 8.1, lett. c):

- (i) coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
- (ii) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni;

8.3 La perdita di qualità dei Soci nei casi di cui all'articolo 8.1, lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

8.4 In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali, ad eccezione di quanto al successivo punto 9.3, non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

9.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 10 ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

10.2 L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio consuntivo;
- b. individua gli indirizzi e le direttive generali dell'attività sociale;
- c. definisce il programma generale annuale di attività;
- d. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone previamente il numero dei componenti, nonché le altre cariche elettive;
- e. nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- f. nomina e revoca l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- e. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. decide sui ricorsi di cui agli articoli 6.2 ed 8.3;
- h. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- n. discute e decide su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intenda opportuno sottoporre all'Assemblea.

Articolo 11

CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile.

11.2 L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio di Amministrazione e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

11.3 L'Assemblea è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l'avvenuta ricezione - telegramma o fax o e-mail - indirizzata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

11.4 In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'articolo 11.3 almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede (fisica o virtuale) della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. o.

11.7 L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

11.8 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe

11.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci mentre la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

11.10 Ciascun Socio ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli associati.

11.11 Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

11.12 Nelle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

12.2 I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- a. nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. revoca il Presidente ed il Vice Presidente;
- c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- e. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dell'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- g. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 8.3.

l. definisce le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

12.5 Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017. Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

12.6 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.7 In caso venga a mancare in modo irreversibile - per revoca, per morte, dimissioni, impedimento permanente uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente- gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte..

12.8 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvede a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.

Articolo 13

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

13.2 La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.3 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale), il giorno, l'ora della riunione.

13.5 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

13.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

13.8 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 14 PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, lettera a) e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

14.4 Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

14.5 In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

14.6 Il potere di rappresentanza attribuito in conformità al presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 VICE PRESIDENTE

15.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12.4 lettera a) e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

15.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente; il Consigliere più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

15.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16 BILANCIO ED UTILI

16.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

16.3 Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

16.4 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

16.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.6 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

16.7 Il bilancio consuntivo e, se redatto quello sociale saranno depositati presso il registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

17.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

17.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

17.5 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 13 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 18- LIBRI SOCIALI

18.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro dei volontari non occasionali, se presenti;

18.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 19 SCIoglimento

19.1 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ed avviene nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile.

19.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 21 NORMA DI CHIUSURA

21. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 117/2017.